

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

SOMMARIO

CAPO I SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- 1 Oggetto del Regolamento.
- 2 Definizione di servizio.
- 3 Condizioni di esercizio e n° autorizzazioni.
- 4 Ambiti operativi territoriali.

CAPO II MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 5 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione.
- 6 Requisiti soggettivi per l'esercizio della professione.
- 7 Requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione.
- 8 Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione.
- 9 Titoli di preferenza.

CAPO III ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- 10 Concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione.
- 11 Contenuti del bando.
- 12 Presentazione delle domande.
- 13 Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell'autorizzazione.
- 14 Validità della graduatoria.
- 15 Inizio del servizio.
- 16 Trasferibilità dell'autorizzazione.

CAPO IV MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 17 Caratteristiche ed idoneità dei mezzi.
- 18 Sostituzione del veicolo.
- 19 Sostituzione alla guida.
- 20 Comportamento del conducente in servizio.
- 21 Comportamento degli utenti durante la guida.
- 22 Interruzione del trasporto.
- 23 Trasporto dei portatori di handicap.
- 24 Trasporti bagagli e animali.
- 25 Tariffe.

CAPO V SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 26 Sospensione dell'autorizzazione.
- 27 Revoca dell'autorizzazione.
- 28 Decadenza dell'autorizzazione.
- 29 Cessazione dell'attività.

CAPO VI DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

30 Vigilanza.

31 Sanzioni, pagamento in misura ridotta, ricorsi.

32 Irrogazione delle sanzioni.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

33 Entrata in vigore

CAPO I

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1 -Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento reca norme per il riordino del servizio di noleggio di autovettura con conducente.
2. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
3. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616 ;
 - b) dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);
 - c) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione al Codice della Strada);
 - d) dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) ;
 - e) dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
 - f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
 - g) dall'art. 8, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - h) dal decreto 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
 - i) dalla legge Regione Lombardia del 15 aprile 1995 n. 20 (Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente);
 - j) dalle legge regionale 29.10.98 n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia);
4. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione, nelle materie non previste da altra norma, nonché dallo statuto e regolamenti comunali e da ogni altro regolamento in quanto possano direttamente o indirettamente aver applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art. 2 -Definizione del servizio.

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed effettuati con autovetture, motocarrozze e veicoli a trazione animale così come definiti nel D.Lgs.vo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada".
3. Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo ne periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
4. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto previsto dall' art. 2 comma 5 della legge n. 21 del 1992.

Art. 3 -Condizioni di esercizio e numero autorizzazioni.

1. I servizi di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall' art. 7 della Legge 15/01/1992, n. 21, salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 della predetta legge.

L'esercizio dell' autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall' art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Nel rispetto dall' art. 7 comma 4 della L.R. n. 20 del 15.4.1995, il numero delle autorizzazioni rilasciabili è pari a 6 (sei).

3. Le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni contenute nell'art. 8 comma 2 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente; il cumulo delle autorizzazioni in capo allo stesso soggetto per l'esercizio di noleggio con conducente, non può superare il 50% delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune di Lovere, determinate in n. 6.

Le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.

4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente all'autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare dell'autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno con la dicitura "noleggio" dovrà essere posizionato sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente, sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, recante lo stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

6. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione. Lo stesso può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti al ruolo di cui all' art. 6 della Legge 15/01/1992, n. 21.

Art. 4 -Ambiti operativi territoriali.

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità europea ove, a condizione di reciproci i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione.

3. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

4. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico qualora sia esercitato il servizio di taxi.

In tal caso le autovetture immatricolate per il servizio di noleggio con conducente, potranno essere autorizzate allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

CAPO II
MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 5 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Responsabile del Servizio a seguito di assegnazione attraverso bando di pubblico concorso per titoli, approvato con apposita determinazione del Responsabile del Servizio stesso.

Art. 6 - Requisiti soggettivi per l'esercizio della professione.

Possono essere titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente tutte le persone in possesso del requisito della maggiore età, titolari di patente di guida.

FIGURE GIURIDICHE

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio dell'attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge n. 443/1985;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

Art. 7- Requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione.

L'esercizio della professione è subordinato al possesso dell'iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico non di linea di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 20/1995. Si accede al ruolo mediante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 della Legge Regionale n. 20/1995, nonché per i soggetti non iscrivibili di diritto di cui all'art. 11, tramite il superamento dell'esame per l'accertamento della professionalità di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 20/1995.

Il requisito professionale deve essere posseduto dalla persona che conduce il mezzo che può essere:

- a) il titolare di ditta individuale;
- b) il legale rappresentante o il socio accomandatario o l'amministratore o un dipendente qualificato all'uopo designato, in caso di società.

Art. 8 - Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente può essere rilasciata a coloro che siano in possesso dei requisiti di idoneità e professionalità di cui all'art. 10 della Legge Regionale n. 20/1995.

Art. 9 - Titoli di Preferenza.

I titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente, valutabili secondo i criteri di massima riportati dal bando di concorso, sono:

- a) aver prestato servizio in qualità di dipendente, sostituto, socio o collaboratore in un'impresa per lo stesso servizio per almeno sei mesi;
- b) avere la residenza nel Comune di assegnazione dell'autorizzazione;
- c) avere la disponibilità di un'autorimessa nel Comune;
- d) idonea capacità finanziaria comprovata dal possesso di automezzo adatto o da fideiussione bancaria o assicurativa di valore adeguato a quello del mezzo;
- e) disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione dell'autorizzazione viene fatta tenendo conto della data di presentazione della domanda.

CAPO III

ACQUISIZIONE DELL' AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 10 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente viene assegnata agli aventi diritto che abbiano presentato domanda in ottemperanza al bando di cui all' art. 11 e siano in possesso di tutti i requisiti per l' accesso al servizio .

2. Questi ultimi saranno ammessi alla graduatoria per l' assegnazione delle autorizzazioni che verranno determinate secondo i titoli di preferenza di cui all' art. 9.

3. Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione. Resta ferma in ogni caso la validità biennale della graduatoria prevista dall'art. 14.

3. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

4. Il bando, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, verrà pubblicato, per 30 giorni, all'albo Pretorio nonché affisso negli altri luoghi consueti pubblici del Comune.

Art. 11 - Contenuti del bando.

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei requisiti richiesti;
- c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione;
- d) indicazione dei criteri e dei punteggi di valutazione dei titoli;

e) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 12 - Presentazione delle domande.

1. Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per noleggio con conducente, in carta legale, dovranno essere presentate al competente ufficio Comunale. Nella domanda dovranno essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza e numero di codice fiscale. La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni:

a) dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui ai precedenti artt. 6 e 7;

b) dichiarazione di insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 8;

c) indicazione di eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 9, riportati dal bando;

d) dichiarazione di non aver trasferito nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda, altra autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Al momento della presentazione della domanda, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva od abbreviata previste dalla legge vigente, in quanto compatibili con le disposizioni della legge n. 21/1992 e fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale. La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve essere comprovata da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 13 – Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell'autorizzazione.

1. Scaduto il termine di presentazione delle domande, entro i successivi 30 giorni, il competente ufficio comunale provvede all'esame delle stesse, alla valutazione dei titoli di preferenza e alla formazione della graduatoria. Il Responsabile del Servizio, entro i successivi 10 giorni, approva con proprio atto tale graduatoria e notifica il provvedimento di assegnazione.

2. Nella comunicazione di assegnazione, i soggetti assegnatari, vengono invitati a produrre, entro 15 giorni dalla richiesta, i sottoelencati documenti, qualora non siano già stati allegati alla domanda:

- certificato di iscrizione al "ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea" di cui all'art. 9 della L.R. 20/1995;

- fideiussione bancaria o assicurativa di valore adeguato a quello del mezzo;

- documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un'autorimessa nel Comune;

- certificazione idonea a dimostrare di aver prestato servizio in qualità di dipendente, sostituto, socio o collaboratore in un'impresa per lo stesso servizio per almeno sei mesi;

- certificato di iscrizione al registro ditte in caso di società;

Il Responsabile del Servizio, acquisita tutta la documentazione, rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.

In caso di non rilascio dell'autorizzazione per la mancata produzione entro il termine previsto dei documenti di cui al presente articolo o per la mancanza dei requisiti soggettivi e professionali o per sussistenza degli impedimenti soggettivi, il Responsabile del Servizio provvede all'ulteriore assegnazione sempre in base alla graduatoria di cui al presente articolo.

Art. 14 -Validità della graduatoria.

1. La graduatoria ha validità di 2 (due) anni. I posti di organico che nel corso del biennio si rendessero disponibili dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 15 - Inizio del servizio.

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Art. 16 - Trasferibilità dell'autorizzazione.

PER ATTO TRA VIVI

L'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona designata dallo stesso purché in possesso dei requisiti prescritti ed iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992, qualora il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

MORTIS CAUSA

L'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente può essere trasferita "mortis causa" a favore:

- 1- di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro 2 mesi dal decesso del titolare stesso ed entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti prescritti;
- 2- di un soggetto terzo, in possesso dei requisiti prescritti, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare tramite apposito atto entro il termine massimo di due anni.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco di due anni, l'autorizzazione decade e messa a concorso.

Il Responsabile del Servizio autorizza il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi e/o "mortis causa" subordinatamente alla presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 13 c. 2 e della seguente documentazione aggiuntiva:

- contratto di cessione registrato (atto tra vivi);
- dichiarazione di successione o altro atto (mortis causa).

3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra, per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 5 (cinque) anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

CAPO IV MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 17 - Caratteristiche ed idoneità dei mezzi.

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

Art. 18 – Sostituzione del veicolo.

L'eventuale sostituzione del veicolo indicato nell'autorizzazione, è subordinata a preventivo nulla osta del Responsabile del Servizio, rilasciato su istanza del titolare. Il Responsabile del Servizio, integra l'autorizzazione originaria con gli estremi identificativi del nuovo veicolo utilizzato.

Art. 19 – Sostituzione alla guida.

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

Art. 20 - Comportamento del conducente in servizio.

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) conservare costantemente nel mezzo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio, compreso il presente Regolamento Comunale, ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;

2. E' fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo di posti risultanti dalla carta di circolazione;
- c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- d) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;

3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 21 - Comportamento degli utenti durante la guida.

Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature;
- b) compiere atti contrari alla decenza;

- c) fare schiamazzi e rumori molesti;
- d) molestare il conducente;
- e) gettare oggetti dal veicolo;
- f) pretendere che il trasporto avvenga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della Strada.

Art. 22 -Interruzione del trasporto.

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Qualora il viaggiatore abbandoni per qualsiasi ragione il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare al committente, l'intera somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 23 -Trasporto dei portatori di handicap.

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384.

Art. 24 -Trasporti bagagli e animali.

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

2. E' obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 25 -Tariffe.

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, deve esporre e rendere note le tariffe chilometriche, seppur indicative, all'interno dell'autovettura utilizzata per detto servizio.

2. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

3. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

CAPO V

SOSPENSIONE REVOCA DECADENZA E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 26 - Sospensione dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Responsabile del Servizio per un periodo da 1 (uno) a 90 (novanta) giorni nei seguenti casi:

- a) destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto;
- b) sostituzione del veicolo indicato sull'autorizzazione con altro, senza preventivo nulla osta del Responsabile del Servizio;
- c) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;

d) violazione all'obbligo di mantenere la disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo staziona a disposizione dell'utenza.

Art. 27 - Revoca della licenza.

L'autorizzazione comunale d'esercizio è revocata dal Responsabile del Servizio nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale e professionale;
- b) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 16 del presente Regolamento;
- c) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

Il provvedimento di revoca deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.

La revoca comporta il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 28 – Decadenza dell'autorizzazione.

L'autorizzazione comunale d'esercizio è soggetta a decadenza:

- a) per mancato inizio del servizio entro i termini previsti dall'art. 15 del presente Regolamento;
- b) per morte del titolare dell'autorizzazione qualora gli eredi non inizino il servizio entro i termini di cui all'art. 16 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo entro i termini previsti dal medesimo art. 16;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- d) a seguito di avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, di cui all'art. 26 lett. d) del presente Regolamento.

Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del Servizio.

Il provvedimento di decadenza deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.

Art. 29 – Cessazione dell'attività.

Qualora il titolare dell'autorizzazione cessi l'attività, ne deve dare comunicazione scritta al Comune, allegando l'originale dell'autorizzazione.

L'autorizzazione potrà essere riassegnata tramite nuovo bando o, nei casi previsti dal precedente art. 14, tramite l'utilizzo della graduatoria vigente.

CAPO VI

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 30 – Vigilanza.

1. L'osservanza delle presenti disposizioni è affidata agli appartenenti al Comando di Polizia Locale di Lovere, nonché a tutti gli agenti di altri organi di Polizia e /o vigilanza previsti dalla legge o regolamenti.

Art. 31 - Sanzioni, pagamento in misura ridotta, ricorsi.

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 480,00.
2. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta contestazione o notificazione della violazione commessa.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco del Comune di Lovere, scritti difensivi e documenti atti a provare la loro estraneità ai fatti contestati e possono inoltre chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.
4. Il Sindaco, dopo aver sentito gli interessati qualora ne abbiano fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti addotti negli scritti difensivi, valuta la fondatezza dell'accertamento. Indi determina con ordinanza motivata la somma dovuta dall'autore della violazione e delle persone che vi sono obbligate solidalmente, ingiungendo il pagamento, maggiorandolo delle spese di procedura; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione.
5. L'ordinanza di ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione dovranno essere trasmesse all'organo accertatore.
6. Restano ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, nonché le infrazioni al codice della strada.

Art. 32 -Irrogazione delle sanzioni.

1. Le sanzioni di cui al presente Capo devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 –Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente adottate dall'Amministrazione Comunale.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.